

REGOLAMENTO

SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

STRALCIO RELATIVO

ALLA DETERMINAZIONE DEI LIMITI, CRITERI E MODALITÀ PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI
RICERCA, DI CONSULENZE, A SOGGETTI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE.

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 3 comma 56 della L. 24.12.2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), fissa i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il presente regolamento è fissato inoltre il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze

Art. 2 Prestazioni oggetto del regolamento

Rientrano nella previsione regolamentare gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile.

A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
- Prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate sia di natura occasionale che coordinata e continuativa (la collaborazione coordinata e continuativa è considerata consulenza come da circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 5/2006).

Art. 3 Prestazioni escluse dal regolamento

Non rientrano, invece, nella previsione:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- gli incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge;
- il service ovvero quelle attività a carattere ripetitivo (es. Elaborazione dati);
- gli incarichi per i corsi di formazione. Per gli incarichi per i corsi di orientamento musicale è richiesto il diploma di conservatorio.
- gli incarichi di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.

Art. 4 Presupposti per l'affidamento degli incarichi

Gli incarichi individuali esterni sono conferiti a soggetti in possesso di:

- diploma di laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento);
- laurea triennale più specializzazione biennale (nuovo ordinamento).

Art. 5

Limiti per l'affidamento degli incarichi

Come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il Comune potrà conferire gli incarichi di cui sopra in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 6

Modalità per l'affidamento degli incarichi

L'Amministrazione individua gli incaricati sulla base di idoneo curriculum, da valutare con riferimento ai seguenti criteri di competenza professionale:

- a) titoli posseduti
- b) esperienze di lavoro

inerenti le attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.

Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia di 20.000 euro, l'affidamento deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito del Comune per almeno 15 giorni; i criteri di cui al comma 1 sono evidenziati sull'avviso, con eventuale predeterminazione di punteggi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

Qualora l'importo netto della prestazione sia inferiore a 5.000 euro, è possibile l'affidamento dell'incarico professionale mediante trattativa diretta.

Art. 7

Conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

Oltre a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la "realizzazione delle attività" mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre

amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tale da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Art. 8

Limite massimo della spesa annua

L'Amministrazione individua i seguenti limiti massimi di spesa annua:

1. per incarichi di collaborazione euro 80.000,00
2. per incarichi di studio euro 5.000
3. per incarichi di ricerca euro 5.000
4. per incarichi di consulenza euro 5.000

Art. 9

Pubblicità

Il Responsabile del Servizio Personale provvede a pubblicare entro il 31 gennaio all'albo pretorio l'elenco degli incarichi conferiti nell'anno.

Il medesimo provvederà inoltre a pubblicare sul sito web i provvedimenti con cui sono stati conferiti gli incarichi con l'indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell'affidamento dell'incarico.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.